

Allegato "A" al n. 8940 di raccolta
STATUTO
"FONDAZIONE ADO"
Via Veneziani n. 54 - 44124 Ferrara
C.F.: 93043760383

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE e ORIGINE

Articolo 1 - Costituzione e sede

1. E' costituita, per volontà dei Fondatori, una Fondazione denominata **"FONDAZIONE ADO"** **organizzazione non lucrativa di utilità sociale** (dall'atto del riconoscimento dello status di Onlus). La Fondazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi altro segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale". La Fondazione è una istituzione di diritto privato, apolitica, non confessionale, e non ha scopo di lucro.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della **Fondazione di Partecipazione**, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

2. La Fondazione ha sede legale in Ferrara e persegue le proprie finalità nell'ambito del territorio dell'Emilia-Romagna. L'Ente potrà provvedere, nei termini di legge, ad istituire sedi secondarie in Italia e anche all'estero.

3. La Fondazione **deriva dalla trasformazione della Associazione ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA ONLUS** (acronimo A.D.O. ONLUS) di Ferrara, costituita il 27 febbraio 1998, per iniziativa ed in virtù di atti di liberalità di privati benefattori, iscritta al Registro regionale delle persone giuridiche private il 19/04/2002, al n. 149 e al Registro delle organizzazioni di volontariato della Provincia di Ferrara n. 46320 del 31/12/2003 fino all'entrata in vigore del presente Statuto.

4. La Fondazione è regolata dal presente statuto.

TITOLO II - SCOPI E MEZZI

Articolo 2 - Scopo

1. La Fondazione è costituita per fini di solidarietà, senza fini di lucro anche in forma indiretta. Scopo della Fondazione è realizzare progetti, iniziative, ed attività in qualsivoglia modo per favorire persone svantaggiate e in

difficoltà a causa di patologie oncologiche in fase avanzata, di patologie croniche quali sclerosi laterale amiotrofica, sclerosi multipla o di altre patologie croniche comportanti disabilità fisiche/psichiche gravemente limitanti l'autonomia personale. Le iniziative e le attività della Fondazione sono svolte anche a sostegno e a sollievo dei familiari dei pazienti. La Fondazione opera a favore della popolazione della Regione Emilia-Romagna, prevalentemente nella Provincia di Ferrara e zone limitrofe.

L'attività della Fondazione si ispira ai principi di promozione integrale della persona, in difesa del diritto di accesso alle cure, del diritto ad ottenere un'assistenza sanitaria di alta qualità centrata sui bisogni del malato e sull'umanizzazione delle cure.

La Fondazione opera inoltre come centro di studio, ricerca e sperimentazione per realizzare nuovi modelli per l'assistenza e la cura dei malati, in collaborazione e/o convenzione con enti nazionali e internazionali, aziende sanitarie, università, centri di studio italiani ed internazionali, con soggetti privati e con qualunque ente pubblico o privato intenda perseguire tale scopo.

La Fondazione svolge attività, in relazione alla tutela dei soggetti svantaggiati oggetto del proprio scopo istituzionale, prevalentemente nel settore della **assistenza sanitaria, assistenza sociale e socio-sanitaria**, ma può operare anche nei seguenti settori, quale attività connessa:

- a) istruzione-educazione;
- b) arte, cultura sport e promozione sociale;
- c) formazione e informazione.

Essa ha lo scopo di promuovere e sostenere iniziative di solidarietà e/o di utilità sociale nei settori dell'assistenza alle categorie sociali deboli.

Quanto sopra viene perseguito, anche ponendosi quale interlocutore delle istituzioni e comunità locali, nonchè di eventuali accordi e convenzioni per la loro attuazione operativa.

2. La Fondazione concorre con le proprie strutture e adempie alle proprie finalità prevalentemente istituendo e gestendo servizi **di assistenza**

sanitaria, assistenza sociale e socio-sanitaria di natura residenziale, domiciliare, ambulatoriale, per la tutela delle persone svantaggiate oggetto del proprio scopo istituzionale.

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati aventi analoghi scopi.

3. La Fondazione ha lo scopo, altresì, di promuovere, incoraggiare e sostenere il volontariato in tutte le sue forme e in tutti i campi, quale espressione dei principi di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo sanciti dalla Costituzione della Repubblica.

4. La Fondazione attua inoltre i propri scopi:

a) realizzando e gestendo in proprio strutture residenziali, programmi, progetti ed iniziative di solidarietà e utilità sociale, per assicurare la continuità delle cure e dell'assistenza ai pazienti e ai loro familiari nelle fasi avanzate della malattia; la gestione può essere altresì affidata a terzi, o in convenzione con enti pubblici-privati-cooperative-imprese sociali;

b) sostenendo, attraverso la disposizione di atti, liberalità, borse di studio e premi, programmi, progetti ed iniziative di solidarietà ed utilità sociale proposti da enti pubblici o privati senza fini di lucro, nazionale ed europei, nonché da cooperative ed imprese sociali;

c) garantendo al malato, privo di adeguati supporti familiari, nell'ambito delle effettive capacità di intervento dell'ente, attività di trasporto con mezzi propri dalle abitazioni agli ambulatori medici e viceversa, trasporti effettuati da personale volontario e non;

d) dando sostegno concreto alle famiglie del malato, con alloggi e servizi per assistere il malato ricoverato nelle strutture della Fondazione, con lo scopo di alleviare il familiare provato dall'assistenza continuativa al proprio caro e promuovere una maggiore competenza nella gestione delle problematiche relative alla malattia;

e) cooperando con altre istituzioni pubbliche e private aventi finalità affini alle proprie;

f) operando a sostegno del volontariato nel suo impegno civile a servizio della persona e della

società, con particolare riguardo alle iniziative per il miglioramento della qualità della vita e alla lotta contro il disagio, l'esclusione sociale e l'emarginazione, nonché alla rimozione delle loro cause;

g) proponendosi come luogo di incontro, dibattito e studio e come punto di riferimento del volontariato;

h) progettando e realizzando interventi formativi per la qualificazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli organismi di volontariato e degli operatori tecnici e professionali operanti nel volontariato;

i) promuovendo, attraverso iniziative formative, organizzative, informative ed editoriali, lo sviluppo della cultura della partecipazione e della solidarietà.

La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle istituzionali e quelle direttamente connesse alle attività istituzionali svolte, come indicato dall'art. 10 del D. Lgs. 460/97 e leggi in materia.

Articolo 3 - Durata

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Articolo 4 - Patrimonio - Fondo di dotazione

1. Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed indisponibile ed è costituito dal **fondo di dotazione** conferito dal Fondatore, indicato nell'atto costitutivo della Fondazione del quale il presente statuto è parte essenziale e integrante ed è costituito da beni mobili ed immobili come risultanti nell'inventario. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

2. Gli atti di alienazione del Fondo di dotazione, il cui valore superi singolarmente il 5% dell'intero patrimonio (mobiliare ed immobiliare) sono efficaci se corredati dal parere, obbligatorio ma non vincolante, del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori dei conti - e da comunicare al primo Consiglio utile.

In caso di parere negativo, il Consiglio di

Amministrazione dovrà adeguatamente motivare l'eventuale conferma della decisione, da adottarsi con il voto favorevole di almeno 3/5 dei Consiglieri, o dall'unanimità degli stessi qualora il valore del patrimonio immobiliare alienato superi il 5% dell'intero patrimonio, e da trasmettere per iscritto al Revisore Unico o al Collegio dei Revisori.

3. Il Fondo di Dotazione della Fondazione è composto:

a) dai conferimenti di beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal fondatore o da altri partecipanti;

b) dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio anche sotto forma di beni strumentali;

d) dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

e) da contributi attribuiti al Fondo di dotazione dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

Articolo 5 - Patrimonio - Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

a) dai conferimenti in denaro e dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie di beni immobili e mobili, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione o comunque al patrimonio;

c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici;

d) dai contributi dei Fondatori e dei Sostenitori.

e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi

istituzionali.

Articolo 6 - Risorse per il funzionamento

1. Per l'adeguamento delle proprie finalità la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- a) rendite derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4;
- b) contributi pubblici e privati destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente finalizzati all'incremento del patrimonio;
- c) avanzi di gestione risultanti dai bilanci annuali non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- d) proventi da raccolte pubbliche di fondi tramite iniziative di vario genere;
- e) proventi derivanti da attività commerciali e produttiva marginali;
- f) entrate per servizi in convenzione con enti pubblici o privati;
- g) donazioni;
- h) lasciti testamentari, con beneficio di inventario.

2. E' vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali, in osservanza della lett. d), comma 1, dell'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

3. L'amministrazione della Fondazione si ispira ai principi contabili e adotta la contabilità economica.

TITOLO III - MEMBRI

Articolo 7 - Sono membri dell'Ente:

- (a) i Fondatori;
- (b) i Sostenitori.

Articolo 8 - Fondatori

1. Sono Fondatori le persone fisiche che all'atto della fondazione, sono soci della Associazione di

volontariato **Assistenza Domiciliare Oncologica Onlus** (acronimo **ADO Onlus**) con sede in Ferrara, che concorre alla costituzione del patrimonio della Fondazione, trasferendo alla stessa tutti i beni di proprietà, tutti i crediti e debiti e tutti i contratti in essere alla data della trasformazione. Essi saranno inseriti nel libro del Consiglio Generale, mantenendo anche la qualifica di Fondatori.

Articolo 9 - Sostenitori

1. Essi formano il Consiglio Generale. Sono Sostenitori le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita da **apposito regolamento** redatto dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione definisce i requisiti specifici per l'assunzione della qualifica di Sostenitore, le circostanze particolari che danno luogo a decadenza dalla qualifica e le modalità di partecipazione dei Sostenitori alla vita dell'Ente.

Articolo 10 - Esclusione, recesso e decesso di Sostenitori

1. Il Consiglio Generale delibera, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, l'esclusione di Sostenitori, per grave motivo, tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo: inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto; condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Ente; assunzione di incarichi in enti con finalità concorrenti nei confronti dell'Ente; svolgimento di attività pregiudizievoli all'istituzione con comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza dell'Ente.

2. I Sostenitori hanno la facoltà di interrompere il loro rapporto con la Fondazione in qualunque momento dell'anno mandando disdetta almeno 30 giorni prima della data di recesso e decadono automaticamente se in un anno, nell'entità minima, nei tempi e nei modi indicati nel regolamento redatto dal Consiglio di Amministrazione, non effettuano alcuna erogazione.

3 La perdita della qualità di Sostenitore comporta la decadenza da ogni carica ricoperta nel contesto dell'Ente.

5. Coloro che concorrono all'Ente non possono richiedere i contributi versati, nè rivendicare diritti sul suo patrimonio.

TITOLO IV - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 11 - Organi

1. Sono organi amministrativi della Fondazione:

- a) il Consiglio Generale;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente della Fondazione;
- d) il Revisore Unico o, alternativamente, il Collegio dei Revisori.

Articolo 12 - Consiglio Generale

I Sostenitori, sia fondatori, sia le persone fisiche divenute tali successivamente, costituiscono il Consiglio Generale. Il Consiglio Generale approva e definisce gli indirizzi di massima e le linee guida principali dell'attività dell'Ente proposti dal Consiglio di Amministrazione, e valuta annualmente i risultati raggiunti dall'Ente. Esso, oltre a quelli previsti espressamente dal presente statuto, ha i seguenti compiti:

- nominare i membri del Consiglio di Amministrazione;
- nominare il Revisore Unico o i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti determinandone i compensi spettanti;
- adottare il regolamento per il funzionamento interno della F.d.P.;
- proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche allo Statuto, nonché la fusione, la trasformazione o la liquidazione della Fondazione.

Per quanto attiene alla validità delle deliberazioni, il Consiglio Generale, normalmente, adotta le proprie decisioni con la maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 13 - Convocazione e quorum del Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale si riunisce almeno una volta all'anno nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Può essere convocata dal Presidente dell'ente ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero su richiesta di almeno 1/10 di tutti i

Sostenitori, ovvero dalla metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione; in entrambi i casi la richiesta dovrà contenere l'indicazione degli argomenti da trattare che non potranno non essere di competenza dell'Assemblea. La convocazione avviene a mezzo lettera, consegnata anche a mano, inviata dal Presidente dell'Ente e recapitata a ciascun membro all'indirizzo risultante dall'elenco dei Sostenitori, almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione con almeno tre giorni di preavviso.

2. Ciascun membro, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro. A ciascun partecipante all'adunanza non può essere conferita più di una delega.

3. L'adunanza dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Ente. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei Sostenitori, personalmente o per delega; mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.

L'Assemblea straordinaria ha unica convocazione ed è valida quando sono presenti almeno il 10% dei Sostenitori, salvo in caso di scioglimento della Fondazione.

4. L'Assemblea può svolgersi anche con i Sostenitori dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede. In tal caso è necessario che:

- sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

5. L'Assemblea delibera a maggioranza dei partecipanti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto. Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Delle adunanze del Consiglio Generale è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente dell'Ente e dal segretario dell'adunanza.

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti, di cui uno nominato dal Sindaco del Comune di Ferrara. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di prima applicazione, è nominato direttamente nell'assemblea che delibera la trasformazione, eccetto un componente nominato dal Sindaco del Comune di Ferrara, indicato entro 10 giorni dalla sua costituzione. Successivamente è nominato dal Consiglio Generale, salvo un componente nominato dal Sindaco del Comune di Ferrara.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce per nominare al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

Può nominare il segretario, sia fra i consiglieri che tra gli esterni. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo, anche temporaneo, composto da tre membri tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione. In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che l'ha nominato.

2. Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che, muniti di qualificata esperienza, possiedono idonei e documentati requisiti di professionalità ed onorabilità, non hanno subito sentenze penali definitive di condanna

e non hanno procedimenti penali in corso nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro esercizi, comunque fino alla loro sostituzione ed i suoi componenti possono essere rieleggibili.

Il mandato termina con l'approvazione del Bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica. Qualora venisse meno contestualmente la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio si intenderà decaduto. Si considerano contestuali anche le dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri entro il termine di convocazione del Consiglio immediatamente successivo.

I Consiglieri nominati successivamente all'insediamento del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

4. In caso di rinuncia, morte, decadenza o revoca di un membro, il Consiglio di Amministrazione provvederà entro sessanta a nominare per cooptazione un sostituto sino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio stesso. In difetto, il Consiglio Generale, appositamente riunito dal Presidente dell'ente, procederà a eleggere i componenti del Consiglio mancanti. Sono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio di Amministrazione, se rimangono assenti ingiustificati per almeno tre riunioni nell'arco dell'esercizio sociale.

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.

L'avviso di convocazione, effettuato mediante raccomandata, telegramma, messaggio telefonico, fax od e-mail e fac simile, deve contenere, oltre l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, ed essere comunicato almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a 48 ore.

6. Il Consiglio di Amministrazione dovrà in ogni caso essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti o il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti.

7. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei

suoi componenti. E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento audiovisivo o telefonico. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere verbalmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione che non sia esplicitamente devoluto alla competenza degli altri organi.

In caso di riunione in collegamento audiovisivo, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario, a meno che lo stesso sia nominato tra i membri del Consiglio.

9. Qualora le deliberazioni abbiano ad oggetto persone, il Presidente può disporre che si svolgano a scrutinio segreto.

10. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e lo stesso organismo a maggioranza può invitare alle sedute chiunque per chiarimenti o comunicazioni relativamente agli argomenti da trattare.

11. Il Presidente sottoscrive i verbali con il Segretario della Fondazione, che svolge le funzioni di Segretario delle sedute. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate in apposito registro.

Articolo 15 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione tra i quali, in particolare, figurano quelli indicati, con elencazione meramente esemplificativa e non esaustiva, nel comma successivo.

2. Esso, pertanto, su proposta del Presidente:

a) predispone i programmi annuali di intervento istituzionale;

- b) delibera l'organigramma del Personale dipendente;
- c) redige annualmente il Bilancio d'esercizio della Fondazione ed una relazione morale e finanziaria sull'attività della medesima e li trasmette entro sette giorni al Revisore Unico o al Collegio dei Revisori dei Conti, provvedendo a termini di legge alla sua approvazione;
- d) redige il bilancio di previsione annuale;
- e) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili, nel rispetto di quanto indicato nell'art. 4 del presente statuto;
- f) delibera sulla gestione del patrimonio della Fondazione, nonché sulla destinazione dei suoi redditi e sulle modalità per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
- g) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici e privati nazionali o internazionali;
- h) conferisce gli opportuni incarichi di consulenza per rispondere alle richieste di legge e a persone particolarmente esperte nelle materie oggetto dell'attività della Fondazione, all'occorrenza costituendo anche Comitati Consultivi o Gruppi di Lavoro;
- i) può attribuire la rappresentanza a singoli Consiglieri, al Segretario, a dirigenti, a quadri direttivi e dipendenti della Fondazione, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio;
- l) può conferire mandati e procure anche ad estranei alla Fondazione per il compimento di singoli atti o categorie di atti;
- m) ravvisandone la necessità, può delegare alcune delle sue attribuzioni al Presidente, stabilendo eventuali modalità e limiti;
- n) delibera su eventuali modifiche allo Statuto, nonché sulla fusione, trasformazione o liquidazione della Fondazione;
- o) fissa i compensi, le indennità ed i rimborsi spese a norma di legge.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre vigila sull'attività della Fondazione, attua i mandati e le decisioni del Consiglio Generale, oltre a controllare sul regolare svolgimento dei servizi.

Articolo 16 - Presidente - Attribuzioni

Il Presidente è nominato in seno al Consiglio di Amministrazione alla prima adunanza.

Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione, salvo delega, e controlla l'esecuzione degli atti deliberati.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Egli:

a) ha la legale rappresentanza della Fondazione con pieni poteri sostanziali e materiali di fronte ai terzi ed in giudizio;

b) esercita tutti i poteri a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio Generale e cura l'esecuzione delle deliberazioni dello stesso;

c) in caso di urgenza adotta ogni provvedimento necessario, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta successiva, che dovrà essere tenuta entro 30 gg. dalla data di assunzione del provvedimento, a pena di decadenza.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente se nominato o, in caso di non intervenuta nomina, assenza o impedimento anche di questo, dal componente del Consiglio di Amministrazione con maggiore anzianità di nomina. In caso di pari anzianità di nomina, le funzioni del Presidente vengono svolte dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età. Il Presidente, il Vice Presidente, i singoli Consiglieri, in relazione ai poteri loro attribuiti, ove necessario, possono conferire mandati e procure anche a soggetti estranei alla Fondazione per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Articolo 17 - Segretario. Attribuzioni

1. Il Segretario, che può essere un membro del Consiglio di Amministrazione o un esterno, dura in carica quanto il consiglio che l'ha nominato:

a) partecipa alle sedute del Consiglio di

Amministrazione, senza diritto di voto, se esterno;
b) esegue tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente;

c) provvede, su proposta del Presidente, ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

d) sottoscrive, con il Presidente, i verbali del Consiglio di Amministrazione e rilascia, a firma congiunta con il Presidente, copie autentiche dei verbali dei suddetti organi.

2. Si applicano i requisiti di onorabilità e di professionalità previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18 - Revisore dei Conti o Collegio dei Revisori dei Conti - Composizione e poteri

1. Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dal Consiglio Generale, dopo l'insediamento, a maggioranza assoluta e nel rispetto dei limiti di incompatibilità previsti dal Codice Civile per le società di capitali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei Revisori legali.

Anche il Revisore Unico deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

2. Il Revisore o il Collegio dura in carica quattro esercizi e può essere riconfermato.

Il mandato termina con l'approvazione del Bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica.

3. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Revisore del Collegio, subentrano i supplenti in ordine di maggior età; i nuovi Revisori restano in carica fino alla successiva adunanza del Consiglio Generale, il quale dovrà provvedere alla nomina del Revisore e dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.

I nuovi nominati restano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori.

Se con i Revisori supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata senza indugio l'adunanza del Consiglio Generale, perchè provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

4. Al Revisore dei Conti o ai membri del Collegio

spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6 lettera C, del D. Lgs. 460/97.

Articolo 19 - Attribuzioni del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Al Revisore Unico o al Collegio dei Revisori sono attribuite le funzioni previste dall'art. 2403 del Codice Civile, da altre leggi, da disposizioni ad esse applicabili e dalle norme del presente Statuto.

2. Il Revisore Unico o i Revisori effettivi del Collegio vigilano sulla gestione finanziaria ed economica dell'Ente, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano le proposte di bilancio ed effettuano le verifiche di cassa; hanno il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed allo statuto dell'attività dell'ente.

Il revisore unico o il Collegio dei Revisori possono intervenire alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

3. La verifica deve avvenire almeno trimestralmente. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre; esso delibera a maggioranza assoluta. I verbali della verifica e delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio decade dall'ufficio.

4. Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti redige apposita relazione al Bilancio d'esercizio e al Bilancio di previsione.

5. La riunione del Collegio dei Revisori dei Conti si può tenere anche in collegamento audiovisivo o telefonico. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere verbalmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.

In caso di riunione in collegamento audiovisivo, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, in cui deve essere presente almeno un Revisore.

I verbali del Revisore o del Collegio sono riportati

in apposito libro dei verbali.

**Articolo 20 - Compensi e rimborsi spese.
Assicurazione**

1. Al Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai componenti di eventuali Comitati e/o commissioni tecniche, anche a supporto e sostegno delle attività di ricerca fondi per la Fondazione, cui partecipino anche soggetti estranei agli Organi della Fondazione, può essere effettuato il rimborso delle spese documentate, sostenute per la partecipazione alle adunanze per impegni istituzionali, il tutto determinato in via generale dallo stesso Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione fisserà altresì le modalità di liquidazione.

Per i componenti del Consiglio di Amministrazione, a tutela delle responsabilità derivanti dalle funzioni di consigliere della Fondazione, sarà stipulata una assicurazione di tutela legale.

2. Al Revisore Unico o ai membri del Collegio dei Revisori compete un compenso determinato dal Consiglio Generale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni, da erogarsi secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI

Articolo 21 - Esercizio sociale, Bilancio Consuntivo annuale e Bilancio di Previsione

1. L'esercizio sociale della Fondazione ha iniziato il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. La Fondazione è obbligata alla chiusura di ogni esercizio a redigere il Bilancio Consuntivo annuale e gli allegati richiesti dalle leggi in materia.

Il Bilancio Consuntivo annuale è approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo l'esercizio della proroga per massimo ulteriori 60 giorni, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura della Fondazione o al suo oggetto sociale.

Il Consiglio deve inoltre approvare annualmente il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario dell'anno successivo, entro il termine

dell'approvazione del Bilancio Consuntivo annuale.

TITOLO VI - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE E NORME DI CHIUSURA

Articolo 22 - Estinzione e devoluzione dei beni. Obblighi e Divieti

1. In caso di liquidazione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio netto residuo della stessa sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione presa con la maggioranza dei tre/quarti, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità avente il medesimo scopo di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/96 n. 662, istituito e regolamentato con il D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

2. Ogni carica sociale è incompatibile in presenza di rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, di coniugio, di affari, di lavoro, nonché di ogni altra condizione che possa configurare contrasto con gli interessi e le finalità della Fondazione.

Articolo 23 - Clausola Arbitrale

Per tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari, promosse da o contro gli amministratori, da o contro la Fondazione, da o contro gli organi di controllo e vigilanza, da o contro i liquidatori, dovrà essere attivata la procedura di mediazione a fini conciliativi disciplinata dal Regolamento per la mediazione della Camera di Commercio di Ferrara. Le parti si impegnano ad attivare la suddetta procedura di mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. In caso di mancata conciliazione, le medesime controversie, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di Ferrara. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità al Regolamento della Camera e deciderà secondo equità, rendendo il lodo entro 90 giorni dall'insediamento,

nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile. L'arbitrato avrà sede in Ferrara, presso la sede della Camera e, salvo diverso accordo tra le parti, si svolgerà in lingua italiana.

Articolo 24 - Norme Integrative e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e s.m.i. (riordino della disciplina tributaria delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e alle norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

Articolo 25 - Disposizioni transitorie

1. Il Consiglio di Amministrazione che ha deliberato la trasformazione in Fondazione rimane in carica, per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti fino 31 dicembre 2013.

2. Gli organi neo-nominati si insedieranno con decorrenza dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.TO DANIELA FURIANI

F.TO MASSIMO DE MAURO PATERNO' CASTELLO NOTAIO